

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1815

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZOLLA, AIARDI, ALESSI, ANDREOLI, ANSEMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BINETTI, BONETTI, BONFERRONI, BORRA, BOTTA, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASINI CARLO, COLONI, CORSI, COSTA SILVIA, CRESCENZI, CURSI, CRISTOFORI, DUCE, FARAGUTI, FERRARI WILMO, FRONZA CREPAZ, GELPI, GOTTARDO, GRIPPO, LATTANZIO, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MANFREDI, MASTELLA, MELELEO, MENSORIO, MERLONI, NAPOLI, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PERRONE, RABINO, RADI, REBULLA, RIGHI, RINALDI, ROJCH, SANGALLI, SANESE, SARETTA, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANIBONI, ZOPPI, ZOSO

Presentata il 29 ottobre 1987

Nuove norme sulla cittadinanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. Nel corso della III legislatura, il Governo presentò al Parlamento un disegno di legge contenente le nuove norme sulla cittadinanza italiana destinate a sostituire quelle previste dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, e disposizioni successive.

Detto disegno di legge (atto Senato n. 991), approvato con alcune modifiche dal Senato e, in sede referente, dalle Commissioni riunite interni e giustizia della Camera dei deputati, decadde per fine legislatura.

Lo stesso provvedimento venne ripresentato, ad iniziativa parlamentare, nell'identico testo approvato dal Senato, nel corso della IV e V legislatura.

Pur conservando il disegno di legge la sua valenza, le riforme legislative introdotte in materie che influenzano il settore della cittadinanza e i nuovi orientamenti manifestatisi sul piano internazionale indussero il Governo ad affidare ad una apposita Commissione interministeriale l'incarico di rielaborare integralmente la normativa.

Fu elaborato, così, nel corso dell'VIII legislatura un nuovo disegno di legge (atto Senato n. 1140) dal quale vennero stralciate alcune norme che costituiscono l'asse portante della legge 21 aprile 1983, n. 123.

Rebus sic stantibus, rimaneva quindi aperto il problema della revisione orga-

nica della materia, problema reso ancora più acuto dall'approvazione della citata legge n. 123 del 1983 che, lungi dal risolvere solamente il problema dei coniugi stranieri di cittadini italiani, aveva intaccato profondamente i principi base dell'istituto consacrati nella legge 13 giugno 1912, n. 555 e ritenuti non più in sintonia con i valori espressi dalla Costituzione.

D'altronde tale esigenza era stata avvertita dallo stesso Parlamento al punto che nel corso della discussione della legge n. 123 del 1983 aveva ritenuto di approvare all'unanimità una risoluzione nella quale invitava il Governo a provvedere, senza indugio, ad una revisione organica della disciplina della cittadinanza.

Sulla base di tali esigenze, viene ora presentato il seguente progetto di legge.

2. Tre sono le direttive fondamentali a cui il nuovo progetto di legge si ispira al fine di dare una razionale ed organica sistemazione alla complessa materia della cittadinanza, la quale tenga conto dei mutamenti intervenuti nell'ordinamento giuridico italiano dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

La prima di tali direttive recepisce definitivamente il principio della parità tra uomo e donna per quanto attiene tanto la trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis* quanto gli effetti del matrimonio sulla cittadinanza.

La seconda, consente allo Stato italiano di conoscere chi e quanti siano i suoi cittadini.

La terza acquisisce come criterio più valido e razionale per determinare l'acquisto o la perdita della cittadinanza quello basato sul rilievo decisivo assegnato alla volontà dell'interessato.

3. La proposta di legge comprende 37 articoli raggruppati nei seguenti 6 Capi: 1) Disposizioni generali; 2) Norme concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana; 3) Norme concernenti la perdita ed il riacquisto della cittadinanza italiana; 4) Norme concernenti l'efficacia dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza italiana; 5) Norme concernenti

particolari situazioni di stato e specifici casi di cittadinanza; 6) Norme transitorie e finali.

Il Capo primo comprende i primi sette articoli.

L'articolo 1 fissa i criteri generali cui si ispira la nuova disciplina della materia della cittadinanza e stabilisce, altresì, un norma di salvaguardia delle disposizioni contenute in accordi internazionali ratificati dall'Italia.

L'articolo 2 regola organicamente la materia del riconoscimento della cittadinanza italiana. Il comma 3 attribuisce, in particolare, specifici poteri di accertamento di *status* al Ministro dell'interno al fine di snellire e semplificare la definizione delle controversie relative al possesso della cittadinanza.

L'articolo 3 disciplina l'attribuzione della cittadinanza italiana per discendenza, collegandola per i nati all'estero alla sussistenza di legami effettivi con l'Italia. Detta norma intende attribuire allo Stato italiano la possibilità di conoscere con certezza l'effettivo numero dei propri cittadini residenti all'estero.

L'articolo 4 fissa in modo esplicito i contenuti del concetto di residenza recepito dalla legge allo scopo di superare le incertezze interpretative della precedente normativa.

Il comma 4 introduce inoltre il principio che la residenza utile ai fini dell'acquisto della cittadinanza è quella legale. Ciò al fine di evitare di incentivare il fenomeno dell'ingresso e del soggiorno clandestino degli stranieri.

L'articolo 5 stabilisce le conseguenze della perdita della cittadinanza sugli obblighi di leva.

L'articolo 6 disciplina la procedura da seguire per le dichiarazioni relative alla cittadinanza ed indica le autorità legittimate e riceverle.

L'articolo 7 attribuisce al Ministro dell'interno la vigilanza sulla tenuta dei registri di cittadinanza e gli assegna concreti poteri di intervento sull'operato degli ufficiali di stato civile al fine di uniformare la condotta di tutti i comuni nella materia.

Il Capo secondo comprende gli articoli che vanno dall'8 al 18.

L'articolo 8 disciplina l'attribuzione della cittadinanza italiana per discendenza. In particolare, stabilisce che essa deve in ogni caso riconoscersi al figlio di genitori cittadini. Invece, qualora solo il padre o la madre siano cittadini, allo scopo di limitare i casi di pluripolizia, differenzia la condizione di chi nasce in territorio italiano — che acquisisce senz'altro la cittadinanza — da quella di colui che nasce all'estero — il quale l'acquista esclusivamente se non è investito a titolo originario di altra cittadinanza. Al comma 2 è, peraltro, prevista un'eccezione per il figlio dell'agente diplomatico o consolare italiano cui viene comunque attribuito lo *status civitatis* italiano.

Nell'articolo 9, commi 1 e 2, è stata eliminata l'equiparazione del minore emancipato al maggiorenne, in considerazione del fatto che l'abbassamento a 18 anni della maggiore età ha virtualmente tolto pratica rilevanza a tale previsione. È stata poi abolita la prevalenza attribuita alla cittadinanza del padre nei confronti della cittadinanza materna. L'ultimo comma è stato adeguato al nuovo diritto di famiglia.

L'articolo 10 organicamente regola i casi di acquisto e di perdita della cittadinanza del minore in dipendenza dell'adozione, in conformità ai principi stabiliti dalla normativa sulla materia.

Per l'ipotesi di adozione di stranieri maggiorenti, si è, invece, previsto che ne sia facilitata la naturalizzazione (articolo 17, lettera c).

L'articolo 11 regola, tra l'altro, l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero residente in Italia al raggiungimento della maggiore età, qualora il padre o la madre o l'ascendente in linea retta di 2° grado siano stati cittadini per nascita e l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia.

Rispetto al corrispondente articolo 3 della citata legge n. 555 del 1912 esso, da un lato, elimina il presupposto dei genitori residenti in Italia da almeno dieci anni al tempo della nascita, dando mag-

gior rilievo a quello della discendenza da un cittadino per nascita (accentuando la incidenza del principio fondamentale che regola in Italia l'acquisto della cittadinanza che è quello dello *ius sanguinis*); dall'altro evidenzia l'assoluta preminenza riservata all'atteggiamento volontaristico della persona rispetto ai significati sintomatici delle situazioni di fatto.

Gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 regolano l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge (uomo o donna) di cittadino italiano, secondo le indicazioni della legge n. 123 del 21 aprile 1983 (ai cui articoli 1, 2, 3 e 4 si sostituiscono) di rispetto della volontà delle persone.

Con l'articolo 12 — al fine di assicurare il rispetto dei principi imprescindibili della stabilità del vincolo e della esigenza primaria di garantire allo Stato di autotutelarsi nel concedere la propria cittadinanza allo straniero — si è reso necessario apportare taluni adattamenti al corrispondente articolo 1 della citata legge 123 del 1983. È stato così previsto — anche in armonia con le altre disposizioni della legge che privilegiano il legame particolare della residenza sul territorio pure per chi sia già in possesso della cittadinanza italiana — che il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano ottiene la cittadinanza se non vi sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero non sussista separazione legale e risieda sul territorio nazionale da non meno di due anni successivamente alla data del matrimonio.

In caso di residenza all'estero per il coniuge di cittadino italiano è stata prevista, alla condizione particolarmente agevolata di soli cinque anni dal matrimonio, la possibilità di ottenere la naturalizzazione ordinaria (articolo 17, lettera b).

L'articolo 13 riproduce per l'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 12, da parte del coniuge, le cause ostative già considerate dall'articolo 2 della legge n. 123 del 1983. Rispetto alle previsioni della predetta legge e particolarmente al punto 2 della stessa, si è

però reso necessario affrontare e chiarire il problema dell'ostatività all'acquisto della cittadinanza italiana di condanne riportate all'estero. Difatti, come già il rappresentante di Governo fece rilevare in occasione dell'approvazione della legge n. 123 del 1983, ove trattasi di condanne per reati comuni — riconosciuti come tali dalla legge italiana — è indifferente che la condanna sia stata emessa dalla magistratura italiana o da quella di altri paesi; né appare possibile non ritenere causa ostatica all'acquisto della cittadinanza italiana ad esempio una condanna per omicidio premeditato riportata all'estero. Premesso, pertanto, che tali condanne non possono essere ignorate ai fini dell'attribuzione della nostra cittadinanza, è sembrata adeguata soluzione al problema, anche tenendo conto delle preoccupazioni espresse circa una semplice ricezione delle sentenze straniere nel nostro ordinamento, prevedere il vaglio della magistratura italiana attraverso l'istituto del riconoscimento della sentenza straniera.

Tale garantistico sistema rende superflua anche una eventuale qualificazione dei reati per i quali si sia riportata condanna all'estero. Per converso, si è ritenuto più equo, considerata la rigidità della norma, limitare ai delitti non colposi, le condanne ostatiche per legge all'acquisto della cittadinanza.

Rispetto al corrispondente articolo 2 della legge n. 123 del 1983 l'articolo 13 della presente proposta conserva alla lettera c) la previsione, quale causa preclusiva dell'acquisto della cittadinanza italiana, di motivi inerenti all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato. La salvaguardia, che non si limita a considerare la sola sicurezza dello Stato (nel senso di sicurezza militare, di sicurezza del funzionamento degli organi pubblici, di sicurezza sotto il profilo dei rapporti internazionali, di salvaguardia delle istituzioni), si estende a tutte le ipotesi di pericolosità pubblica non necessariamente qualificate dall'esistenza di un procedimento o di una condanna penale. È evidente — e la legge non può non farsene carico — come l'ammissione nel novero

dei cittadini italiani, con tutti i diritti che ne conseguono, di persone che, pur non avendo subito condanne penali né essendo oggetto di procedimento penale in Italia, presentano elementi di pericolosità sociale (per esempio, individuabili nella sottoposizione a misure di sicurezza o a procedimenti penali all'estero per reati comuni, nello svolgimento di attività quali il traffico internazionale di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione ecc.) può costituire grave pregiudizio per la collettività e nuocere al complesso di situazioni dalle quali dipende la salvaguardia di valori essenziali della comunità nazionale.

Tanto premesso sul piano della sostanza, nella formulazione letterale dell'articolo 13 l'espressione « sicurezza della Repubblica » usata nell'articolo 2 della legge n. 123 del 1983, è stata sostituita dalla più estesa formula « ordine pubblico e sicurezza dello Stato ».

Tale sostituzione si è resa necessaria in considerazione dei problemi posti dalle possibilità, emerse in fase di applicazione, di non univoche interpretazioni della ricordata espressione « sicurezza della Repubblica » nel senso considerato anche dal Parlamento in sede di approvazione della legge n. 123 del 1983 e coincidente con la dizione che viene ora proposta (v. resoconto sommario della seduta del 20 dicembre 1982 del Senato della Repubblica).

Poiché la tutela degli interessi riconducibili a tale dizione è irrinunciabile da parte dello Stato italiano, è sembrato anche più cautelativo per i possibili beneficiari dell'acquisto agevolato l'utilizzo di formule che, giuridicamente ben delineate, meglio identificano gli spazi di azione della pubblica amministrazione e meglio rispondono alla esigenza di certezza del diritto, cui resta legata una reale democrazia.

L'introduzione del comma 2 e l'integrazione dell'ultimo, si sono rese necessarie al fine di provvedere ad apportare alla vigente disciplina in materia di riconoscimento delle sentenze straniere le integrazioni del caso, in relazione alle pre-

visioni della lettera *b*) del comma 1 e agli adattamenti conseguenti.

L'articolo 14, rispetto al corrispondente articolo 3 della legge n. 123 del 1983, non riporta più la previsione per cui l'istanza per l'acquisizione della cittadinanza italiana « può essere presentata anche dal coniuge cittadino ». Tale previsione, evidentemente rivolta ad evitare rappresaglie da parte di alcuni Stati nei confronti dei loro cittadini che chiedono la cittadinanza italiana, non è però di per sé idonea a tale fine, atteso che, a fronte di eventuali particolari atteggiamenti che lo Stato di origine volesse assumere, non appare chiara la differenza tra colui che chiede la cittadinanza e colui che, potendo rifiutarla, non la rifiuta. Per converso la norma non è coerente né con i principi generali che governano la cittadinanza, la quale è uno *status* individuale e tale va considerato, né con i principi ispiratori della nuova normativa che si informa al rispetto della volontà della persona. In effetti il potere attribuito al coniuge italiano finisce col trasformare la facoltà del coniuge straniero di chiedere la cittadinanza in una opzione tra accettare o non accettare la nostra cittadinanza, obbligandolo ad esprimere un rifiuto in relazione ad una situazione che non ha mai richiesto; rifiuto che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, porterebbe oltretutto l'interessato a non poter acquistare in futuro la cittadinanza italiana.

Infine non va sottovalutato il peso di tale norma nel favorire per il cittadino straniero la conservazione della cittadinanza di origine, determinando una posizione di privilegio, fors'anche costituzionalmente censurabile, rispetto agli altri cittadini italiani, che vengono comunque chiamati in caso di possesso di altre cittadinanze, a manifestare espressamente la loro volontà nei confronti della nostra cittadinanza.

È stato, altresì, disposto, allo scopo di ridurre le fasi del procedimento concessorio snellendo il relativo *iter* burocratico, che l'istanza di naturalizzazione venga presentata direttamente al Ministro dell'interno.

L'articolo 15, rispetto al corrispondente articolo 4 della legge n. 123 del 1983 porta a due anni il termine, previsto dal comma 2, scaduto il quale è preclusa l'emanazione del decreto del Ministero dell'interno di rigetto della istanza di acquisizione della cittadinanza.

Tale modifica si è rivelata indispensabile, tenuto conto del lungo *iter* e dei tempi insopprimibili che il decreto di rigetto deve osservare; mantenere i termini previsti significherebbe rendere inoperante la lettera *d*) dell'articolo 13, con la rinuncia ad ogni garanzia di sicurezza della comunità nazionale.

Peraltro, risulta complessivamente e notevolmente rafforzato il sistema di garanzia accordato al richiedente, essendo ora detto termine applicabile anche rispetto all'emanazione del provvedimento concessorio.

L'articolo 16 prevede l'annullamento del decreto di concessione, sulla base dei suggerimenti offerti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, nell'ipotesi in cui, dopo l'emanazione dell'atto, risulti comprovata la sussistenza, anteriormente al conferimento dello *status civitatis*, dei motivi ostativi alla naturalizzazione.

L'introduzione di siffatta norma è estremamente correlata alla disciplina disposta nel precedente articolo 15, risultando conseguente all'obbligo, ivi sancito per l'amministrazione, di emanare il decreto concessorio entro due anni dall'accettazione della relativa domanda.

L'articolo 17 indica i casi in cui può essere concessa la cittadinanza italiana mediante decreto del Presidente della Repubblica. La disposizione apporta profonde modifiche al corrispondente articolo 4 della legge n. 555 del 1912.

La lettera *a*) integra la previsione dell'articolo 11, nel senso che ove non sussistano i presupposti per l'acquisto *ope legis* e si debba far luogo a naturalizzazione, è richiesta una residenza di soli due anni per lo straniero nato nel territorio della Repubblica o del quale il padre, la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado sono stati cittadini per nascita.

La lettera *b)* considera, nel rispetto di principi e delle esigenze già indicate, la possibilità per il coniuge di cittadino di chiedere la naturalizzazione alle sole condizioni del perdurare del vincolo da almeno cinque anni e dell'aver soggiornato in Italia per almeno due anni.

Tale situazione, proprio nell'intento di conciliare il principio della parità dei coniugi e la conseguente possibilità delle famiglie di realizzarsi come comunità anche attraverso il possesso della medesima cittadinanza e l'interesse di autotutela dello Stato, attribuisce particolare rilievo alla posizione del coniuge. Basti considerare al riguardo che le uniche altre ipotesi in cui si è ritenuto possibile prescindere, per la concessione della cittadinanza italiana, dal legame della residenza sul territorio sono il servizio reso per almeno cinque anni allo Stato, ovvero gli eminenti servizi resi all'Italia o il ricorrere di un eccezionale interesse dello Stato.

Le lettere *c)* e *d)* prevedono la possibilità di ottenere la naturalizzazione a condizioni di favore nei confronti di quegli stranieri che non risultavano in possesso di tutti i requisiti necessari per conseguire la cittadinanza per beneficio di legge.

La lettera *e)* contempla la possibilità di concedere la cittadinanza italiana allo straniero affiliato da cittadino italiano.

La lettera *f)* riproduce l'ipotesi del numero 1) dell'articolo 4 della legge n. 555 del 1912, con un prolungamento temporale della prestazione del servizio.

La lettera *g)*, in linea con lo spirito europeistico che informa la politica italiana prevede, per i cittadini degli stati membri della Comunità economica europea, condizioni di favore per l'acquisto della cittadinanza.

La lettera *h)*, in accoglimento delle Raccomandazioni formulate dall'ONU e dal Consiglio d'Europa e di quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, prevede che gli apolidi (ai quali, in base al disposto del successivo articolo 25 sono equiparati i

rifugiati) possono ottenere la cittadinanza italiana dopo aver risieduto in Italia per un periodo di tempo pari alla metà di quello previsto in generale per lo straniero.

La lettera *i)* costituisce un'ipotesi residuale che consente, a chi non possa beneficiare di disposizioni più favorevoli, di ottenere la cittadinanza dopo dieci anni di residenza in Italia.

Nel comma 2, dell'articolo 17 è stata prevista la possibilità di naturalizzazione per lo straniero, quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato: in questo caso, peraltro, il decreto del Presidente della Repubblica deve essere preceduto da una deliberazione del Consiglio dei ministri e deve essere adottato anche dal Ministro degli affari esteri.

L'articolo 18 regola le modalità d'avviso del procedimento concessorio.

Il Capo terzo comprende gli articoli dal 19 al 22.

L'articolo 19 regola la perdita della cittadinanza.

Al comma 1 viene confermata la perdita automatica dello *status civitatis* in caso di acquisto volontario di una cittadinanza straniera. Tale perdita, ampliando la precedente disciplina fissata dall'articolo 8 della legge n. 555 del 1912, interviene anche nei confronti dei connazionali residenti in Italia.

Peraltro, detta soluzione appare, da un lato, coerente con la scelta adottata di consentire anche a chi risieda nel territorio della Repubblica di dismettere, purché in possesso di altro *status civitatis*, la cittadinanza ancorandone così la detenzione al pieno rispetto della libera volontà della persona e, dall'altro, in sintonia con il criterio generale di limitare il più possibile i casi di pluripolidia, assunto in osservanza degli impegni sottoscritti dall'Italia in sede internazionale.

In ossequio al criterio su esposto è stata, altresì, prevista, in presenza di determinate circostanze, per gli stranieri naturalizzati italiani a seguito di matrimonio contratto con nostro connazionale o per i bipolidi residenti all'estero la per-

data della cittadinanza, la quale interviene, però, solo in presenza di una idonea manifestazione di volontà.

I commi 2 e 3 regolano i casi residui di perdita della cittadinanza previsti per chi esercita attività incompatibili con i doveri di fedeltà verso lo Stato.

L'articolo 20 disciplina la rinuncia alla cittadinanza, facoltà che è stata estesa, senza limitazioni di tempo e di luogo, a tutti i pluricittadini maggiorenni al fine di consentire, a chi lo desidera, di perdere la cittadinanza e di meglio aderire alle indicazioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata dall'Italia, con legge 4 ottobre 1966, n. 876.

L'articolo 21 determina le condizioni e le modalità per il riacquisto della cittadinanza. Le previsioni del corrispondente articolo 9 della legge n. 555 del 1912 sono state modificate in correlazione alle modifiche apportate agli articoli precedenti.

L'articolo 22 prevede l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli minori che convivono con quello dei genitori che acquista o riacquista tale cittadinanza e che non conservino la cittadinanza straniera. La formulazione in questi termini della norma tende ad evitare, in tali casi, situazioni di doppia cittadinanza.

Nel Capo quarto sono compresi gli articoli 23 e 24.

Gli articoli 23 e 24 si riferiscono ai termini di efficacia dell'acquisto e riacquisto della cittadinanza.

Il Capo quinto comprende gli articoli dal 25 al 28.

L'articolo 25 riproduce, nel comma 1 la disciplina prevista dall'articolo 14 della legge n. 555 del 1912 per l'apolide. Con il comma 2, peraltro, si è sancita un'equiparazione del rifugiato all'apolide.

L'articolo 26 nel prevedere la possibilità di riconoscere la cittadinanza italiana agli ex italo-libici, stabilisce le relative condizioni, fissando legislativamente l'orientamento accolto sul piano amministrativo anche in relazione alla giurisprudenza in merito.

L'articolo 27 è inteso a disciplinare il riconoscimento della cittadinanza italiana in favore delle persone originarie del Dodocanneso, che godevano della cittadinanza italiana alle condizioni particolari previste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1854, le cui disposizioni non sono state abrogate da leggi successive. Il riconoscimento della piena cittadinanza italiana è subordinato alla non avvenuta acquisizione di altra cittadinanza, al fine evidente di evitare l'estensione dello stesso riconoscimento indistintamente a tutti i cittadini già in possesso della « piccola cittadinanza » dell'Egeo, la maggior parte dei quali residenti all'estero.

L'articolo 28, colmando una lacuna normativa, fissa esplicitamente i criteri e le modalità con cui può essere attribuito lo *status* di italiano non appartenente alla Repubblica. Occorre, in particolare, notare come, parallelamente alla limitazione del riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, venga estesa la categoria dei soggetti riconducibili a questo *status*, potendovi essere comprese anche quelle persone che, pur essendo nate in paesi lontani dai confini geografici della Repubblica, provengano da famiglie etnicamente italiane.

Al comma 4, inoltre, è introdotta la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana mediante semplice apposita dichiarazione per coloro i quali siano stati riconosciuti italiani non appartenenti alla Repubblica.

In tal modo, risulta facilmente sanabile anche la penalizzazione inflitta ai discendenti dei nostri connazionali da più generazioni emigrati all'estero, i quali sono privati della cittadinanza a norma dell'articolo 3.

Il Capo sesto comprende gli articoli dal 29 al 37.

Con l'articolo 29 per evitare dubbi interpretativi si è espressamente riconosciuta la vigenza di alcune disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, concernente le opzioni per la cittadinanza italiana effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace.

L'articolo 30 contiene le necessarie norme transitorie per rendere applicabili le disposizioni della legge a coloro che avessero superato, al momento della sua entrata in vigore, l'età richiesta per rendere le dichiarazioni previste.

L'articolo 31 contiene norme transitorie relative ai minori stranieri adottati prima dell'entrata in vigore della legge.

Con l'articolo 32 si introduce l'obbligo di comunicare alle autorità italiane l'acquisto o il riacquisto o il possesso di una cittadinanza straniera, onde tener conto degli effetti ricollegati a tali eventi nei registri dello stato civile.

Con gli articoli 33 e 34 sono prescritti alcuni adempimenti da espletarsi, rispet-

tivamente, da parte delle autorità diplomatiche e consolari italiane e del Ministro dell'interno, i quali, finalizzati a fornire comunicazione certa e ufficiale delle variazioni di cittadinanza intervenute, tendono a limitare i casi di pluripolidia.

L'articolo 35 prevede l'emanazione delle norme di esecuzione.

L'articolo 36 indica le norme abrogate. L'articolo 37 prevede l'entrata in vigore della legge sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* per consentire la predisposizione dei nuovi servizi necessari nonché una più completa conoscenza del provvedimento da parte degli interessati.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

1. La cittadinanza italiana si consegue, si acquista, si perde o si riacquista in base alle norme stabilite dalla presente legge. Sono infatti salvi i principi scaturenti da accordi internazionali ratificati dall'Italia.

ART. 2.

1. Il possesso della cittadinanza italiana per nascita è attestato, per ciascun cittadino, dal proprio atto di nascita trascritto negli appositi registri di un comune italiano.

2. L'atto di nascita, oltre ad enunciare i dati di cui all'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, deve indicare anche la cittadinanza del neonato e quella di entrambi i genitori se conosciuti, ovvero di quello di essi che risulti conosciuto.

3. Qualora l'attribuzione della cittadinanza italiana sia contestata, il Ministero dell'interno, ad istanza dell'interessato ed esperiti gli opportuni accertamenti, ne dichiara con proprio decreto il possesso.

4. Il decreto ministeriale è soggetto alla trascrizione di cui all'articolo 60 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, ed all'annotazione in calce all'atto di nascita.

ART. 3.

1. Chi, pur discendendo da avi cittadini italiani è nato all'estero e possiede a titolo originario una cittadinanza straniera non è cittadino.

ART. 4.

1. Ai fini della presente legge si intende per residenza in Italia la effettiva e continuativa dimora abituale in un luogo del territorio della Repubblica dove la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi.

2. La residenza va computata dalla data dell'iscrizione anagrafica presso il comune italiano.

3. L'iscrizione o la cancellazione anagrafica di residenza costituiscono prova necessaria ma non sufficiente per accertare lo stabilimento in Italia ovvero il trasferimento all'estero.

4. Ai fini dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza non può essere utilmente considerata la residenza in Italia di chi non sia in regola con le vigenti disposizioni che disciplinano il soggiorno degli stranieri.

ART. 5.

1. Per coloro i quali abbiano perso o perdano la cittadinanza italiana cessa ogni obbligo militare.

ART. 6.

1. Le dichiarazioni previste dalla presente legge debbono essere fatte dall'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, od al competente agente diplomatico o consolare all'estero, secondo le modalità indicate dall'articolo 41 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 del predetto regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

ART. 7.

1. Fatte salve le competenze della magistratura ordinaria, è attribuita al Ministro dell'interno la vigilanza sulla tenuta dei registri di cittadinanza.

2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 1, il Ministro dell'interno può con proprio motivato decreto, sentito il Ministro di grazia e giustizia, ordinare all'ufficiale di stato civile di eseguire gli adempimenti prescritti dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e successive modificazioni e integrazioni e dalla presente legge.

3. Le variazioni di cittadinanza riportate negli appositi registri hanno effetto anche ai fini della iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali e per l'assunzione o la cessazione degli obblighi militari.

CAPO II

NORME CONCERNENTI L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

ART. 8.

1. È cittadino italiano per nascita:

a) il figlio, ovunque nato, di genitori entrambi cittadini italiani alla data della sua nascita;

b) il figlio, nato in Italia, di padre o di madre cittadini italiani alla data della sua nascita;

c) il figlio, nato all'estero, di padre o di madre cittadini italiani alla data della sua nascita se non acquista a titolo originario alcuna altra cittadinanza;

d) il figlio di genitori ignoti o apolidi nato nel territorio della Repubblica;

e) il figlio di genitori stranieri nato nel territorio della Repubblica che non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. Si considera nato in Italia il figlio nato all'estero da genitore agente diplomatico o consolare italiano.

3. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio

della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

ART. 9.

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la paternità o la maternità dei quali non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

ART. 10.

1. Consegue la cittadinanza italiana:

a) il minore straniero adottato da coniugi cittadini italiani;

b) il minore adottato da cittadino italiano se ha comune con il genitore adottivo la residenza in Italia.

2. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

3. Negli altri casi di revoca, l'adottato conserva la cittadinanza italiana. tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza ovvero se la riacquisti, può comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

ART. 11.

1. Lo straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti di 2° grado sono cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano o assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato e dichiara in ambedue i casi di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se al raggiungimento della maggiore età, risiede da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli apolidi di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea diretta di 2° grado siano stati cittadini per nascita.

ART. 12.

1. Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può ottenere la cittadinanza se non vi sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero non sussista separazione legale e risieda sul territorio da non meno di due anni successivamente alla data del matrimonio.

ART. 13.

1. Precludono l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 12:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro II, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna a pena superiore ad anni due di reclusione o più condanne a pene complessivamente superiori a due anni di reclusione inflitte per qualsiasi delitto non colposo dall'autorità giudiziaria italiana, ovvero da autorità giudizia-

ria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

c) la sussistenza, nel caso specifico, di motivi inerenti all'ordine pubblico ed alla sicurezza dello Stato.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui alla lettera b) del comma 1.

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino alla sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui alla lettera a) del comma 1, ovvero per imputazione che possa comportare condanna superiore ad anni due di reclusione, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di cui alla lettera b) del comma 1.

ART. 14.

1. Ai sensi dell'articolo 12 la cittadinanza si acquista con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato presentata dal prefetto della provincia di residenza.

2. L'istanza non può essere accettata se non è corredata dalla documentazione, regolare e completa, attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Il prefetto notifica allo straniero richiedente la cittadinanza, la data di accettazione dell'istanza medesima.

ART. 15.

1. Il decreto presidenziale di concessione della cittadinanza ai sensi dell'articolo 12 deve essere emanato entro due anni dalla data di accettazione dell'istanza di naturalizzazione.

2. Entro il termine di cui al comma 1 l'istanza può essere respinta dal Ministero dell'interno con proprio decreto motivato, sentito il Consiglio di Stato.

3. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

ART. 16.

1. Il decreto presidenziale di concessione della cittadinanza ai sensi dell'articolo 12 deve essere annullato qualora, dopo la sua emanazione, risulti comprovata la sussistenza, anteriormente alla concessione, delle cause preclusive di cui al comma 1 dell'articolo 13.

2. L'annullamento si effettua con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 15.

ART. 17.

1. Oltre che nei casi indicati dall'articolo 12, la cittadinanza italiana può essere concessa, a richiesta dell'interessato, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea diretta di 2° grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno due anni;

b) al coniuge straniero di cittadino italiano, dopo almeno cinque anni dal matrimonio, a condizione che abbia ininterrottamente risieduto per un periodo di almeno due anni nel territorio della Repubblica e sempre che non vi sia stato scioglimento o annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero non sussista separazione legale;

c) allo straniero adottato da cittadino italiano che risieda nel territorio

della Repubblica da almeno due anni successivamente all'adozione;

d) allo straniero che non ha conseguito la cittadinanza in conseguenza della naturalizzazione italiana del genitore intervenuta durante la sua minore età se risiede da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

e) allo straniero che sia stato affiliato da cittadino italiano e risieda nel territorio della Repubblica da almeno sette anni successivamente alla affiliazione;

f) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

g) al cittadino per nascita di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, nei riguardi del quale sono applicabili le disposizioni del trattato istitutivo di tale Comunità, se risiede da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

h) all'apolide che risieda da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

i) allo straniero che risiede da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

ART. 18.

1. La domanda intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza ai sensi dell'articolo 17 deve essere presentata dall'interessato, se prodotta in Italia, al prefetto della provincia di residenza, ovvero, se prodotta all'estero nei casi in cui non è prescritto il requisito della resi-

denza, alla autorità diplomatica o consolare italiana competente, corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, anche dai seguenti altri debitamente autenticati:

- a) atto di nascita;
- b) certificato di situazione di famiglia;
- c) certificato penale del paese d'origine o documentazione equipollente.

2. È in facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, una ulteriore documentazione.

CAPO III

NORME CONCERNENTI LA PERDITA ED IL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

ART. 19.

1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza:

a) se acquista volontariamente la cittadinanza di uno Stato straniero;

b) se, avendo ottenuto la cittadinanza italiana per naturalizzazione a seguito di matrimonio contratto con cittadino italiano e, dopo lo scioglimento del matrimonio, mantenendo o riacquistando la cittadinanza straniera di origine, non dichiara di voler conservare la cittadinanza italiana e non stabilisce, qualora risieda all'estero, la residenza nel territorio della Repubblica entro un anno da tale dichiarazione;

c) se, risiedendo all'estero, al compimento della maggiore età risulta in possesso, a qualsiasi titolo, di altra o altre cittadinanze e non dichiara di voler conservare la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno.

2. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente

internazionale ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.

3. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato straniero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica o abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato ovvero abbia acquistato volontariamente la cittadinanza di questo Stato, perde la cittadinanza al momento della cessazione dello stato di guerra.

ART. 20.

1. Il cittadino che al compimento della maggiore età è in possesso, a qualsiasi titolo, di altra od altre cittadinanze, può rinunciare, ovunque risieda, alla cittadinanza italiana con apposita dichiarazione resa nei termini dell'articolo 6.

ART. 21.

1. Il cittadino italiano per nascita che ha perduto la cittadinanza la riacquista:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano;

b) se, avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, dichiara di volerla riacquistare;

c) se, risiedendo in Italia, dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana, ovvero, risiedendo all'estero, dichiara di volerla riacquistare e stabilisce, entro un anno da tale dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

d) se, avendola perduta ai sensi del comma 2 dell'articolo 19, dichiara di volerla riacquistare sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati no-

nostante l'intimazione di cui al citato articolo 19.

2. Nei casi indicati alle lettere *c)* e *d)* del precedente comma 1 il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto adottato dal Ministro dell'interno per gravi motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione deve intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite dalle disposizioni sopra citate.

3. Nei medesimi casi indicati dal comma 2 chi ha perduto la cittadinanza straniera, senza acquistarne un'altra, può essere esonerato, con decreto del Ministro dell'interno, dall'obbligo di stabilire la residenza nel territorio della Repubblica. In tal caso il riacquisto ha effetto dalla data della domanda dell'interessato.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chi non abbia conseguito la cittadinanza italiana ai termini degli articoli 10 e 11.

5. Il riacquisto della cittadinanza italiana a favore di chi l'abbia perduta per avervi rinunciato deve essere autorizzato dal Ministro dell'interno con proprio decreto motivato su istanza dell'interessato. Esso non è ammesso in ogni caso a favore di chi abbia perduto la cittadinanza in applicazione del comma 2 dell'articolo 10, nonché del comma 3 dell'articolo 19.

ART. 22.

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana divengono cittadini se convivono con il genitore divenuto italiano e non conservano una cittadinanza straniera.

CAPO IV

NORME CONCERNENTI L'EFFICACIA DELL'ACQUISTO E DEL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

ART. 23.

1. La naturalizzazione italiana decorre dalla data del decreto presidenziale di

concessione. Il predetto provvedimento non ha, tuttavia, effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le altre leggi dello Stato e se non dimostra, con idonea documentazione, di aver perduto la cittadinanza dello Stato d'appartenenza.

2. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana ovvero la dichiarazione della sua conservazione hanno effetto, salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 21, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo.

3. Ove tuttavia, l'interessato risulti impossibilitato a svincolarsi dalla cittadinanza di appartenenza, è in facoltà del Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri, autorizzare ugualmente con proprio decreto motivato l'acquisto, il riacquisto o la conservazione della cittadinanza.

ART. 24.

1. Il giuramento di cui all'articolo 23 deve essere presentato dal concessionario, nella Repubblica, innanzi all'ufficiale dello stato civile di residenza o, all'estero, dinnanzi ad un agente diplomatico o consolare italiano.

2. Questi rilascia all'interessato copia del verbale di giuramento e ne trasmette immediatamente un'altra copia al sindaco del comune della Repubblica dove il naturalizzato ha la residenza; e nel caso che il naturalizzato risieda all'estero, al sindaco del comune della Repubblica che venga da lui indicato, ed in mancanza di tale indicazione, al sindaco di Roma.

3. L'ufficiale di stato civile innanzi a cui viene prestato il giuramento, o al quale è trasmessa copia del detto verbale provvede, verifica la sussistenza dei requisiti prescritti dal comma 1 dell'articolo 23 od in presenza dell'autorizzazione

di cui al comma 2 dello stesso articolo, alla trascrizione del decreto di naturalizzazione negli atti dello stato civile del comune, e dà immediata notizia dell'avvenuta trascrizione al Ministero dell'interno.

4. Trascorso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 23, il concessionario che non abbia prestato giuramento decade dall'acquisto della cittadinanza.

CAPO V

NORME CONCERNENTI PARTICOLARI SITUAZIONI DI STATO E SPECIFICI CASI DI CITTADINANZA

ART. 25.

1. L'apolide che risiede nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

ART. 26.

1. Coloro i quali hanno perduto la cittadinanza italiana-libica dopo la rinuncia dell'Italia di cui all'articolo 23 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, sono riconosciuti cittadini italiani sempre che fossero residenti in Italia alla data della costituzione dello Stato indipendente in Libia e non abbiano acquistato altra cittadinanza ovvero, se residenti in Libia o all'estero, non abbiano conseguito la cittadinanza libica né alcuna altra cittadinanza.

ART. 27.

1. Coloro che sono in possesso della cittadinanza determinata all'articolo 1 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1854, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso in base alle disposizioni del Trattato di Losanna, sono riconosciuti cittadini italiani qualora siano residenti nel territorio della Repubblica alla data di entrata in vigore della presente legge e non siano in possesso di altra cittadinanza.

2. I soggetti di cui al comma 1 che risultino residenti all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge sono riconosciuti altresì cittadini italiani qualora dichiarino, entro un anno dalla predetta data, di eleggere la cittadinanza italiana e non siano in possesso di altra cittadinanza.

ART. 28.

1. Lo *status* di italiano non appartenente alla Repubblica può essere riconosciuto con motivato decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri, allo straniero che ne faccia apposita istanza il quale:

a) sia nato in territori che, pur non essendo soggetti alla sovranità della Repubblica italiana, siano geograficamente, etnicamente o storicamente italiani;

b) provenga da famiglia d'origine italiana ovvero avente la forma del cognome italiano;

c) abbia come lingua d'uso l'italiano;

d) abbia acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Italia ovvero abbia contribuito alla diffusione della cultura italiana all'estero.

2. Ai fini dell'attribuzione dell'anzidetto *status* deve essere idoneamente comprovato il possesso di almeno due dei requisiti sopra elencati.

3. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata, in Italia, al prefetto della provincia di residenza ed, all'estero, alla autorità diplomatica o consolare italiana competente.

4. Chi ha ottenuto il riconoscimento dello *status* di italiano non appartenente alla Repubblica diviene cittadino se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 6 e, ove residente all'estero, stabilisca la residenza in Italia entro un anno da tale dichiarazione.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 29.

1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo dal citato decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.

ART. 30.

1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non si modifica, se non per i fatti posteriori all'entrata in vigore di questa.

2. Il cittadino, maggiorenne alla data di entrata in vigore della presente legge, che conservi un'altra o altre cittadinanze di cui si sia trovato in possesso all'atto del raggiungimento della maggiore età e risieda all'estero, perde la cittadinanza italiana se entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non dichiara di volerla conservare.

ART. 31.

1. Gli stranieri adottati in età minore da cittadini italiani prima della data di entrata in vigore della presente legge sono cittadini se si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 10.

ART. 32.

1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa deve darne, entro due mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all'estero all'autorità consolare italiana competente.

2. È fatto, altresì, obbligo al dichiarante, al momento della formazione dell'atto di nascita della richiesta per la trascrizione in Italia di atto formato presso le autorità estere, di dare comunicazione, mediante dichiarazione all'autorità consolare, dell'eventuale contemporaneo possesso di altra cittadinanza da parte del minore.

3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nei commi 1 e 2 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000. Competente all'applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto.

ART. 33.

1. L'autorità consolare italiana è tenuta a richiedere, presso le autorità competenti dello Stato accreditante, aggiornate informazioni sulle vicende di cittadinanza dei connazionali residenti all'estero nella circoscrizione di competenza, ed è obbligata a dare immediata comunicazione di ogni naturalizzazione straniera conosciuta di cittadini italiani al Mini-

stero dell'interno, che provvede ad informare l'ufficiale dello stato civile del comune italiano competente.

2. Alle dichiarazioni di cui all'articolo 32 ed alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

ART. 34.

1. Il Ministero dell'interno notifica alla competente autorità consolare dello Stato di appartenenza di una persona che ha acquistato o riacquisito, con il concorso di volontà propria, la cittadinanza italiana che la medesima è divenuta cittadina.

2. Non si dà luogo a notifica ove trattasi di soggetto riconosciuto dall'Italia come rifugiato politico.

ART. 35.

1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

ART. 36.

1. Sono abrogate, in particolare, la legge 13 giugno 1912, n. 555 e successive modificazioni e integrazioni, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, la legge 15 maggio 1986, n. 180.

ART. 37.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.